



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951
e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 08/GST del 20 febbraio 2026

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO UNDER 16

DECISIONI DEL 20/2/2026

GARA del 8/2/2026 SPORTUP NIKE PELLEZZANO – ASSOCALCIO SALERNO
RECLAMO SOCIETA' SPORTUP NIKE PELLEZZANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società SSD Sportup Nike Pellezzano, con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori: Avagliano Luca (18.5.2011) e Della Venezia Aurelio (22.9.2011), in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara perché non inseriti nelle liste bloccate relative al campionato di riferimento; lette, altresì, le controdeduzioni della società A.S.D. Assocalcio Salerno e le ulteriori note integrative prodotte dalla società reclamante; rilevato che gli stessi scritti difensivi della società reclamata confermano il mancato inserimento dei suddetti calciatori nelle liste, risultando prive di pregio le giustificazioni addotte al riguardo; effettuati, pertanto, i necessari accertamenti presso l'ufficio Segreteria della D.P. Salerno è emerso che i predetti calciatori non risultano inseriti nella lista bloccata e successiva integrazione presentata dalla società A.S.D. Assocalcio Salerno, per la partecipazione al campionato provinciale Allievi Under 16, come da C.U. n. 16 del 21.10.2025 e n. 46 del 30.1.2026 D.P. Salerno; ne consegue, pertanto, la irregolarità della partecipazione dei menzionati tesserati all'incontro; pqm, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società SSD Sportup Nike Pellezzano, di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S., alla società reclamata A.S.D. Assocalcio Salerno, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

Pubblicato in Salerno Il 20 febbraio 2026

Il Segretario
Piero Malangone

Il Delegato
Donato Mauro